DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2010, n. 076/Pres.

Regolamento recante disposizioni per l'accreditamento degli organismi che erogano attività di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 17, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Requisiti per l'accreditamento
Art. 3	Istanza di accreditamento
Art. 4	Procedura per il rilascio dell'accreditamento
Art. 5	Durata dell'accreditamento e ispezioni per il mantenimento
Art. 6	Sospensione e revoca
Art. 7	Abrogazioni
Art. 8	Norme finali e transitorie

Art. 1 (*Oggetto e finalità*)

1. Al fine di garantire adeguati standard di qualità degli organismi che erogano nel territorio del Friuli Venezia Giulia attività di formazione professionale finanziate dalla Regione con risorse a destinazione vincolata dello Stato e dell'Unione Europea, il presente regolamento definisce, in conformità delle disposizioni recate dall'articolo 17 della legge regionale 16 novembre 1982 n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) e nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008, le modalità dell'accreditamento degli organismi medesimi, quale condizione per realizzare interventi formativi nell'ambito della programmazione regionale.

Art. 2 (Requisiti per l'accreditamento)

- 1. Possono ottenere l'accreditamento tutti i soggetti pubblici e privati, che non perseguono fini di lucro, per i quali l'attività di formazione professionale figuri tra le finalità istituzionali, e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
- a) disponibilità di sedi formative idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza ed igiene ed adeguate rispetto alle esigenze formative in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;
- b) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;
- dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, atte a garantire, in un contesto organizzativo stabile e trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per la produzione dei servizi formativi;

- d) adeguatezza, in termini di efficacia ed efficienza, dei risultati dell'attività formativa svolta in precedenza;
- e) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, sociale, produttivo ed economico locale.
- 2. La Giunta Regionale specifica con propria deliberazione, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008, parametri e modalità tecniche per la verifica dei requisiti di cui al comma 1, anche distinguendoli per le diverse tipologie formative, avuto riguardo in particolare all'area dello svantaggio ed all'entità complessiva degli interventi che l'organismo da accreditare si propone di realizzare annualmente.
- 3. La Giunta Regionale, con la deliberazione di cui al comma 2, stabilisce inoltre la documentazione da presentare per la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 3 (Istanza di accreditamento)

- 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, presentano alla Regione istanza di accreditamento, corredata della documentazione richiesta, con le modalità definite in via amministrativa con provvedimento del dirigente competente.
- 2. L'istanza, oltre a tutti gli elementi necessari ad individuare l'ambito di accreditamento, contiene l'impegno espresso:
- a) di accettare in ogni momento il controllo della Regione, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine alla sussistenza dei requisiti di accreditamento;
- b) di applicare al personale dipendente i contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria di riferimento e, nel caso di ricorso a contratti di lavoro non subordinato, di rispettare gli eventuali accordi o contratti collettivi riguardanti tali forme di lavoro.
- 3. I soggetti non accreditati che abbiano proposto interventi formativi a seguito di bandi o avvisi pubblicati in attuazione degli obiettivi della programmazione regionale sono tenuti a presentare istanza di accreditamento entro il termine previsto nei citati atti, a pena di decadenza dal finanziamento pubblico dell'attività formativa affidata.

Art. 4 (Procedura per il rilascio dell'accreditamento)

1. La Regione provvede all'istruttoria dell'istanza di accreditamento, per l'accertamento del possesso dei requisiti previsti, attraverso l'esame della documentazione presentata nonché, ove ritenuto opportuno in base agli esiti dell'analisi documentale, attraverso un'attività di verifica diretta presso il soggetto istante e le relative sedi formative.

- 2. In sede di rilascio non si procede all'accertamento del requisito di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 2. Tale requisito deve sussistere in sede di rinnovo ai sensi dell'articolo 5.
- 3. L'accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1 lettere c) ed e), è effettuato, ove richiesto dall'interessato in possesso della certificazione ISO 9001 relativa all'area "Servizi formativi", con riferimento alla documentazione del sistema di qualità certificato.
- 4. In sede di istruttoria, ai fini dell'accertamento tecnico della sussistenza dei requisiti, secondo i parametri e le modalità tecniche stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, la Direzione centrale competente può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, nel rispetto della vigente normativa regionale.
- 5. La Regione conclude il procedimento di accreditamento nel termine massimo di novanta giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, fatte salve le eventuali sospensioni di legge, con l'adozione del provvedimento di rilascio o di diniego da parte del dirigente competente.

Art. 5

(Durata dell'accreditamento e ispezioni per il mantenimento)

- 1. L'accreditamento è rilasciato per la durata di due anni ed è rinnovato per il medesimo periodo, su istanza del soggetto interessato da presentarsi entro tre mesi dalla scadenza, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1. Qualora in detto periodo la Regione modifichi i requisiti richiesti o i parametri e le modalità tecniche di cui all'articolo 2, comma 2, l'accreditamento precedentemente rilasciato resta valido per il residuo periodo e comunque per la durata massima di un anno; entro tale termine di validità i soggetti accreditati adeguano i requisiti posseduti in conformità alle modifiche introdotte.
- 2. I soggetti accreditati comunicano tempestivamente alla Regione ogni variazione degli elementi esaminati in sede di istruttoria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti già accertati.
- 3. Nel corso del periodo di validità dell'accreditamento la permanenza dei requisiti posseduti dai soggetti accreditati può essere accertata mediante verifiche documentali, con eventuale richiesta di dettagli ed integrazioni di quanto già prodotto dall'interessato, nonché mediante ispezioni, anche a campione, presso le rispettive sedi.
- 4. Nei confronti dei soggetti che per l'accreditamento si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 3, le verifiche sono effettuate, in costanza di certificazione ivi prevista, solo con riguardo ai requisiti diversi da quelli accertati sulla base della documentazione del sistema di qualità certificato.
- 5. Ai fini degli accertamenti tecnici previsti nell'ambito delle attività ispettive di cui al comma 3, la Direzione centrale competente può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, nel rispetto della vigente normativa regionale.

Art. 6 (Sospensione e revoca)

- 1. Nel caso in cui, anche a seguito delle verifiche previste dall'articolo 5, si riscontri che il soggetto accreditato non sia in possesso di uno o più dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 2 o risulti mancato il rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 3, la Regione contesta all'interessato quanto riscontrato fissando un congruo termine per il pieno adeguamento alle prescrizioni normative.
- 2. L'inutile decorso del termine di cui al comma 1 comporta la sospensione dell'accreditamento.
- 3. L'accreditamento è revocato decorsi sei mesi dalla data della sospensione, qualora non siano venute meno le circostanze oggetto di contestazione ai sensi del comma 1.
- 4. Nel caso di revoca dell'accreditamento la Direzione centrale competente ha facoltà di disporre la conclusione delle attività già in corso, confermandone il finanziamento tramite l'impiego di risorse regionali.

Art. 7 (Abrogazioni)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione del 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. (Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche) con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta Regionale adottata ai sensi dell'articolo 2.

Art. 8 (Norme finali e transitorie)

- 1. La disciplina di cui al presente regolamento si applica ai procedimenti relativi alle domande di accreditamento presentate a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta Regionale adottata ai sensi dell'articolo 2.
- 2. In sede di prima applicazione del presente regolamento i soggetti già accreditati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione del 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. come successivamente modificato ed integrato, restano abilitati a gestire attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche nel territorio della Regione fino al termine del residuo periodo di validità del precedente accreditamento e comunque per il periodo

massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1.